# Norme & Tributi

# La riforma del processo civile punta a termini più flessibili

#### **GIUSTIZIA ED EFFICIENZA**

L'ipotesi è affidare al giudice il potere di modulare le scadenze

Possibile anche il taglio dei tempi di comparizione Preclusioni in istruttoria

# Giovanni Negri

Comincia a prendere forma la riforma del processo civile. Un testo esiste, anche se dovrà essere messo meglio a punto dall'Ufficio legislativo, e ora deve essere individuato lo strumento sul quale puntare. Che potrebbe essere anche un decreto legge, soluzione che avrebbe il vantaggio di una maggiore "blindatura" del testo in una materia assai complessa. Il progetto si ispira al concetto di case management, in base al quale il rito più efficiente è quello che attribuisce al giudice il potere di declinare le regole processuali sulla concreta complessità del caso in discussione. Una "filosofia" che ha ispirato gli interventi introdotti nel Regno Unito prima e poi in Francia e Spagna.

Più nel dettaglio, si punterebbe alla eliminazione dell'atto di citazione e alla sua sostituzione con il ricorso; al taglio dei termini di comparizione, adesso di 90 giorni, a fronte dei 30 del rito del lavoro, del procedimento sommario, dell'opposizione allo stato passivo. Dovrebbe essere introdotto un sistema di preclusioni istruttorie già negli atti introduttivi, che potrà essere superato solo se ci sono domande riconvenzionali o, comunque, se emergono necessità difensive dell'attore davanti alle difese del convenuto.

Il ruolo del giudice esce potenziato dalla possibilità di valutare, in maniera discrezionale e in relazione alla complessità del caso, l'utilità della concessione dei termini previsti dal Codice di procedura (articolo 183, sesto comma) e l'ampiezza dei termini stessi, oggi ingessati nel divieto di distinzione sulla complessità della controversia. Infine, in agenda una rimodu-

lazione della fase decisoria, assegnando al giudice il potere di valutare, volta per volta, l'utilità del deposito di comparse conclusionali oppure generalizzando un'udienza di discussione, permettendo poi un deposito della sentenza, nei casi più complessi, nei 30 giorni successivi alla discussione, eventualmente prevedendo che il deposito della comparsa conclusionale sia anticipato rispetto all'udienza e che quest'ul-

## **PAROLA CHIAVE**

### # Case management

È uno dei principi ispiratori della riforma del processo civile, in base al quale la scommessa dell'efficienza è vinta da un giudice che potrà scandire le regole processuali sulla base della complessità della causa. Una linea comune agli interventi fatti nel Regno Unito, ma anche in Paesi non di common law come Francia e Spagna

tima serva per repliche solo orali.

Punti che andrebbero incrociati con le conclusioni del Congresso nazionale forense di Catania che ha approvato una serie di mozioni che incide proprio sul processo civile. Gli avvocati così chiedono di rafforzare «le opportunità di istruzione preventiva, indipendentemente dalle esigenze d'urgenza, con forte valorizzazione del ruolo del difensore e delle Istituzioni forensi»; di valorizzare e potenziare il ruolo dei difensori nella fase preparatoria del giudizio indirizzata alla definizione del thema decidendum e del thema probandum.

Andrebbe poi data maggiore rilevanza alla contumacia e alla non opposizione del convenuto in maniera tale che il giudice, nelle controverse relative a diritti disponibili, possa decidere la causa con sentenza semplificata. Da generalizzare, ancora, , per gli avvocati, l'applicazione dello schema decisorio previsto dopo trattazione solo orale, con previsione della facoltà del deposito di memoria solo a richiesta di parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA